REGOLAMENTO (CEE) N. 1790/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1988

che deroga, per l'inizio della campagna 1988/1989, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, conformemente alle norme di qualità per le mele e le pere da tavola quali figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1653/87 [4], il grado di sviluppo dei frutti deve essere tale da consentire, in particolare, il proseguimento del processo di maturazione, in modo che possano raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali ; che, all'inizio della campagna, il calibro minimo previsto dalla norma non soddisfa a tale esigenza per alcuna varietà di pere e mele ; che è quindi opportuno fissarlo, per un certo periodo, a un livello superiore ;

considerando che la necessità di derogare al calibro minimo previsto dalla norma può non presentarsi uniformemente in tutta la Comunità ; che è quindi opportuno consentire agli Stati membri di non applicare tale deroga o di anticipare il ripristino all'applicazione della norma ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni del titolo III delle norme di qualità per le mele e le pere, che figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71, fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il calibro minimo richiesto per la frutta del raccolto 1988 commercializzata all'interno della Comunità, è fissato :

a) per le mele della varietà George Cave, a 60 mm, fino al 7 agosto 1988 ;

b) per le mele della varietà Grenadier, a 70 mm, fino al 7 agosto 1988 ;

c) per le mele delle varietà James Grieve e mutazioni (eccetto la varietà Red James Grieve) e Jamba, a 70 mm, fino al 28 agosto 1988 e a 65 mm dal 29 agosto all'11 settembre 1988 ;

d) per le mele della varietà Golden Delicious, a 65 mm, fino al 18 settembre 1988 ;

e) per le mele della varietà Gravensteiner e mutazioni, a 70 mm, fino all'11 settembre 1988 ;

f) per le mele della varietà Cox's orange pippin e mutazioni, a 70 mm, fino al 25 settembre 1988 ;

g) per le mele della varietà Worcester pearmain, a 60 mm, fino al 4 settembre 1988 ;

h) per le mele della varietà Discovery, a 70 mm, fino al 14 agosto 1988 ;

i) per le mele della varietà Tydeman's Early, a 65 mm, fino al 28 agosto 1988 ;

j) per le mele della varietà Summerred, a 65 mm, fino al 18 settembre 1988 ;

k) per le mele della varietà Red James Grieve, a 70 mm, fino all'11 settembre 1988 ;

l) per le mele della varietà Spartan, a 65 mm, fino al 25 settembre 1988 ;

m) per le mele delle varietà Bramley's Seedling, a 80 mm, fino all'11 settembre 1988 ;

n) per le mele della varietà Katy, a 60 mm, fino al 28 agosto 1988 ;

o) per le mele delle varietà Elstar, Gloster 69 Ingrid Marie e Jonagold e mutazioni a 70 mm, fino al 16 ottobre 1988 ;

p) per le mele delle varietà Belle de Boskoop e mutazioni e Mutsu a 70 mm e 75 mm, fino al 13 novembre 1988 ;

q) per le pere delle varietà dott. Jules Guyot e Butirra precoce Morettini, a 60 mm, fino al 21 agosto 1988 ;

r) per le pere della varietà Bon Chrétien Williams, a 60 mm, fino all'11 settembre 1988 ;

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.
[4] GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 34.

s) per le pere delle varietà Butirra Hardy (Beurré Hardy) e Alexandrine Douillard, a 60 mm, fino al 9 ottobre 1988 ;

t) per le pere della varietà Louisa Buona (Louise Bonne d'Avranches), a 55 mm, fino al 2 ottobre 1988.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenuto conto delle particolari condizioni della propria produzione, di non applicare tale deroga alle mele e pere raccolte sul loro territorio e commercializzate all'interno della Comunità e di anticipare la data in cui tale deroga cessa di essere applicata. Essi ne informano senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.

2. La deroga prevista dal paragrafo 1 non si applica negli scambi di mele e pere da tavola con i paesi terzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente